

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA **ANNI 2023-2025**

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “RPCT”), Sig. Gerry Mastropasqua.

Adottato in data 24 luglio 2020 con propria Deliberazione in pari data dall’Amministratore Unico della Portofino Mare S.r.l., Dott. Paolo Macchi, e pubblicato sul sito internet della Società nella Sezione “Società Trasparente”.

1. Premessa	2
2. Normativa di riferimento	4
2.1 I reati di presupposto	8
3. Soggetti competenti all’adozione delle misure	14
4. Ambito di applicazione del PTPCT	15
4.1. Monitoraggio del PTPCT	15
5. Ruoli e Responsabilità 5.1. Organo di indirizzo	16
5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione	17
5.3 Personale aziendale	20
5.4 Organigramma	20
6 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza...	20
6.2 Individuazione aree a rischio	22
6.3 Valutazione del rischio	23
6.5 Descrizione rating di rischio (sulla base dell’esperienza maturata)	24
- i valori attesi.	29
7.0 Misure generali	29
7.1 Formazione	30
7.2 Whistleblowing	30
7.3 Codice Etico	32

7.4 Codice Etico e Sanzionatorio	32
7.5 Incompatibilità e inconferibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.....	32
7.6 Regolamenti e procedure – misure di prevenzione.....	33
7.7 Obblighi di informazione degli organismi vigilanti.....	34
7.8 Vigilanza e Controllo	34
7.9 Pubblicazione del PIANO e aggiornamenti	35
7.10 - Report annuale.....	35
7.11. Obiettivi strategici	35
PARTE II TRASPARENZA	37
2.0 Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa	38
3.0 Ambito di Applicazione	41
4.0 Organizzazione aziendale	42
5.0 Obiettivi di trasparenza.....	42
6.0 Dati da pubblicare	43
7.0 – Attività di pubblico interesse.....	43
8.0 - Utilizzabilità dei dati	44
9.0 Accesso civico.....	44
10. Sanzioni	45

1. Premessa

La Legge 6.11.2012 n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione) recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una specifica disciplina volta a rafforzare l’efficacia delle misure di contrasto alla corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili attraverso molteplici azioni volte, da un lato, a prevenire i fenomeni corruttivi e, dall’altro, a garantire la massima trasparenza dell’organizzazione e dell’attività di ciascun Ente interessato dalla disciplina in esame.

Tale disciplina ha introdotto indicazioni sugli obblighi di applicazione di misure preventive e repressive rispetto alla commissione dei reati di corruzione e prevede una serie di misure finalizzate a

contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche da applicarsi anche ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico.

Il co. 34 dell'articolo unico della Legge prevede che le disposizioni contenute nei commi dal 15 al 33 siano applicate anche: “... agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.”

La Portofino Mare S.r.l., una società *in house* controllata al 100% dal Comune di Portofino, intende applicare le misure anti corruttive nell'ambito della pubblicità, della trasparenza, della diffusione informativa e della pianificazione degli interventi organizzativi finalizzati alla prevenzione della corruzione, conformemente alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione: al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Infatti, le Società partecipate pubbliche - ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- collaborare con l'Amministrazione o le Amministrazioni Pubbliche di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33/2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.lgs. n. 33/2013.

Tenuto conto della costituzione della Portofino Mare S.r.l. considerabile ancora “recente” poiché avvenuta in data 12 aprile 2018, in forza del suo assetto organizzativo “snello” poiché trattasi di società gestita da un Amministratore Unico con Organo di controllo monocratico, priva sia di dipendenti di categoria dirigenziale sia, comunque, di un direttore generale, la suddetta Società non è ancora dotata di un modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 e di un Organismo indipendente di valutazione (OIV). Pertanto, spetterà all'organo di indirizzo (in questo caso, quindi, all'Amministratore Unico) sorvegliare in modo da garantire la piena applicazione delle disposizioni anticorruzione ed eventualmente

implementare le attività del Rappresentante per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“RPCT”) ove ritenuto necessario.

Alla luce della normativa e delle indicazioni dell’ANAC, fra cui la delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, nonché la delibera n. 141 del 27 febbraio 2019, l’Organo amministrativo ha nominato il RPCT il quale ha predisposto il presente Piano Triennale (“PTPCT”) secondo le Linee guida oltre che atteso all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in mancanza di OIV o di altro soggetto con funzioni analoghe.

Con il presente documento, la Portofino Mare S.r.l. intende, quindi, esplicitare e programmare la propria azione di prevenzione della corruzione in relazione a tutti i reati considerati dalla L. 190/2012, in merito all’attività di pubblico servizio svolta ed ai comportamenti nei quali possa ravvisarsi un abuso del potere/funzione attribuita a suoi dipendenti per trarne un vantaggio privato.

Obiettivi della politica aziendale adottata dalla Portofino Mare S.r.l. sono:

- affrontare il tema della corruzione all’interno della Società e soprattutto affrontare responsabilmente l’argomento secondo una interpretazione normativa di cautela e un modello gestionale integrato;
- cogliere l’occasione per migliorare le procedure nell’ottica della prevenzione dei reati.

Tutte i dati, le iniziative e gli interventi previsti dal presente Piano riguardano le attività della Portofino Mare S.r.l. che, dal 1° giugno 2018, gestisce in via principale, nella forma *in house providing* la Parte “A” dell’Autosilos sito in Piazza Libertà, i servizi igienici (il diurno) ed il Castello Brown (da aprile 2021). Secondariamente, presta in favore dell’Ente Socio Unico, Comune di Portofino, servizi strumentali di pubblica utilità (manutenzione strade comunali, piccole lavorazioni sul territorio, attività di riordino, attività di supporto alla protezione civile, ecc.).

2. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento viene elencata a seguire:

- o **Legge 7 agosto 1990, n. 241** “Legge sul procedimento amministrativo”;

- **D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231** “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche privi di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- **D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150** “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **Circolare n. 1** emessa il 25 gennaio 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- **Delibera n. 72/2013** della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione: Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.
- **Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A)** del 13 settembre 2013 (il primo Piano anticorruzione);
- **Orientamento** n. 39 del 20 giugno 2014;
- **D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33** “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (titolo così sostituito dall’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 97 del 2016);
- **D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39** “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- **D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** “Codice dei contratti pubblici”;
- **D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97** “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,

- n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175** “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
 - **ANAC Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015** “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici - Allegato 1 Relazione”;
 - **AIR** (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione);
 - **ANAC Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017** “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici - Allegato 1 Relazione AIR (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione)”;
 - **ANAC Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019** “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici -Allegato 1 Relazione AIR (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione)”;
 - **ANAC Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019** “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
 - **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019**, approvato con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della L. 190/2012, che fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”. Con il suddetto piano l’ANAC ha intrapreso un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

Nel PNA 2019, l'ANAC fornisce nuove indicazioni per migliorare la redazione del Piano definendo in maniera esplicita le modalità con cui gli Enti devono provvedere ad organizzare il sistema dell'anticorruzione. Secondo quanto chiarito dal PNA, gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono adottare Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (in seguito PTPCT) con i seguenti contenuti:

- descrizione del contesto interno ed esterno della Società;
- individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- predisposizione di un sistema di controlli;
- implementazione di un codice di comportamento (Codice Etico);
- gestione delle inconferibilità e delle incompatibilità;
- individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane;
- gestione della formazione specifica;
- tutela del dipendente che segnala illeciti;
- modalità di monitoraggio.

L'Amministratore Unico, quale Organo di indirizzo, in ottemperanza a quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, con provvedimento del 22 dicembre 2022 pubblicato sul sito della Società (www.comuneportofinomare.it), previo accertamento della sussistenza del possesso delle competenze e delle qualità personali previste per la copertura di tale ruolo, ha nominato quale RPCT il Sig. Gerry Mastropasqua, dipendente della Portofino Mare S.r.l.

E' stata previamente rilevata l'assenza, all'interno dell'organigramma, di dipendenti di categoria dirigenziale o di personale dotato di specifiche competenze in materia. Così, il dipendente è stato individuato a seguito di valutazione complessiva delle mansioni svolte dai colleghi, dei colloqui intercorsi, di una verifica delle conoscenze comunque possedute e potenzialmente conseguibili, delle inclinazioni e/o potenzialità emerse, e delle disponibilità fornite. La scelta è avvenuta sulla base anche delle seguenti considerazioni:

- a) presenta quei caratteri di estraneità alle aree di attività aziendale a rischio corruzione, imprescindibile per il tipo di ruolo assunto;

b) la sua mansione non osta alla sua attività di verifica e promozione.

DESTINATARI DEL PTPCT: Sono i soggetti apicali di Portofino Mare S.r.l. e il personale di quest'ultima (dipendenti), nonché i consulenti e collaboratori che agiscono, eventualmente, con una attività a carattere negoziale, a nome e/o per conto della Società (i quali, ai fini del presente documento, sono, equiparati al personale dipendente).

I soggetti diversi da quelli sopra menzionati, con i quali la Società Portofino Mare S.r.l. entra in relazione, sono assoggettati unicamente all'impegno a prevenire reati/fatti corruttivi.

PUBBLICAZIONE: Una volta approvato e adottato, al Piano verrà data adeguata pubblicità sul sito web della Società alla pagina Società Trasparente e sarà oggetto di formale trasmissione dal RPCT al Socio Unico controllante.

2.1 I reati di presupposto

L'ANAC ricorda che, nel presente contesto, il concetto di corruzione è da intendersi in senso esteso perché non rilevano solo le fattispecie penalistiche disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., ma anche l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II c.p., nonché le situazioni di "cattiva amministrazione" nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti dei funzionari pubblici e delle decisioni delle pubbliche amministrazioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè tutte quelle situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente, anche solo a livello di tentativo, l'azione dell'Amministrazione/Società pubblica.

Elenco dei reati ex D.lgs. 231/2001 oggetto di attenzione:

- 1) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (si veda art. 25 D.lgs. 231/2001)¹;

¹ **Art. 25** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, co. 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, co. 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2). 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5.

- 2) reati societari (si veda art. 25 ter D.lgs. 231/2001)²;
- 3) delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)³;
- 4) abusi di mercato (si veda art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)⁴;

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, per una durata non inferiore ad un anno.

² **Art. 25 ter** 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3): a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4); a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5); b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6); [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo co., del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] (7) d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo co., del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8); e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo co., del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (9); f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo co., del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10); g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo co., del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11); h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo co., del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12); i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13); l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14); m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del 4 codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15); n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16); o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17); p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18); q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19); r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20); s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo co., del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21); s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo co. dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo co. dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2 (22). 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al co. 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

³ **Articolo 25 quinquies** Delitti contro la personalità individuale 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; (4) b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo co., 600-ter, primo e secondo co., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo co., 600-ter, terzo e quarto co., e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (3). (2) 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel co. 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel co. 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3.

⁴ **Art. 25 sexies** 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica 6 all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a Portofino Mare S.r.l. Società in house con socio unico soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Portofino CF e PI 02534950999

- 5) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda art. 25 *decies* D.lgs. 231/2001)⁵;
- 6) reati ambientali (si veda art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001)⁶.

mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al co. 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. (1) Articolo inserito dall'articolo 9 co. 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

⁵ **Art. 25 *decies*.** 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (1) Articolo inserito dall'articolo 4, co. 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. 7

⁶ **Art. 25 *undecies*** 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2); b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3); c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4); d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5); e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6); f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7); g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8). 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al co. 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del co. 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del co. 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del co. 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, co. 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, co. 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal co. 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal co. 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal co. 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, co. 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, co. 1, 2, commi 1 e 2, e 6, co. 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, co. 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, co. 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 8 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, co. 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, co. 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, co. 1, e 9, co. 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, co. 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal co. 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, co. 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al co. 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al co. 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

2.2 Il contesto normativo di riferimento per le società in controllo pubblico (e in house).

L'impianto originario del complesso normativo sulla prevenzione della corruzione non indicava con esattezza il suo campo di applicazione e faceva nascere, talvolta, il dubbio circa la possibilità di ricomprendere tra i soggetti destinatari delle disposizioni in essa contenute le società a partecipazione pubblica.

L'art. 1, commi 60 e 61, L. 190/12 rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi Decreti attuativi anche verso i "soggetti di diritto privato" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali. L'interesse verso tale categoria di soggetti si è manifestata sin dall'approvazione del primo Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013) che, ai fini della disciplina in oggetto, ha compreso nel suo ambito applicativo anche gli Enti a forma privatistica aventi sostanza pubblicistica, tra i quali gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione e quelle da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 72/13, per "enti di diritto privato in controllo pubblico" si intendono le società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A., sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alle P.A., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

A mezzo di comunicato congiunto del 24 dicembre 2014 e nota contestualmente approvata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno favorito "un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra

231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co. 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni”.

Successivamente, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, l’ANAC ha adottato una specifica disciplina finalizzata ad orientare gli Enti pubblici economici, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e le Società a partecipazione pubblica nell’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l’obiettivo primario “[...] che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi”.

La soggezione alla disciplina di siffatta tipologia di soggetti è stata confermata in prima battuta dalla Determinazione ANAC n. 12/2015, e successivamente dalla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (P.N.A. 2016), quanto alle indicazioni diramate in merito all’ambito soggettivo di applicazione.

In particolare, relativamente alla nozione di “società a controllo pubblico”, il P.N.A. 2016 rinvia alla definizione contenuta nell’allora schema di Decreto Legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. “Riforma Madia”), e dunque all’attuale D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

A tale riguardo, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m), D.lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico devono intendersi le società “in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)” che, a sua volta, definisce “controllo” come “la situazione descritta nell’art. 2359 c.c. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Ai sensi della lettera n) sono, poi, “società a partecipazione pubblica” quelle società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a

controllo pubblico; mentre, ai sensi della lett. 0) sono “società in house”, le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, co. 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, co. 3.

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica assegna alle società partecipate una connotazione spiccatamente privatistica, individuando, tuttavia, alcune deroghe mirate, la cui disciplina risulta comunque applicabile solo in via residuale in forza dell’art. 1, co. 3, il quale stabilisce che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato”.

Per quanto concerne gli effetti sulla prevenzione della corruzione, il Testo Unico non fa mai esplicitamente riferimento alla “prevenzione della corruzione”. Nonostante ciò, esso contiene disposizioni dirette a ridurre gli episodi di corruzione: si tratta, in particolare, delle disposizioni che introducono l’obbligo di selezione trasparente per il reclutamento del personale, assoggettandolo al rispetto degli standard di economicità, celerità, decentramento e pari opportunità già imposti dall’art. 35, co. 3 del D.lgs. n. 165 del 2001. In tal modo, quindi, pur non essendo prevista la regola del “pubblico concorso”, sono stati rafforzati i vincoli a presidio del corretto espletamento delle procedure selettive.

Analogamente, le disposizioni che prescrivono una razionalizzazione delle partecipazioni e una riduzione del perimetro di operatività delle società pubbliche tendono a contenere/prevenire alcuni effetti negativi delle società partecipate, tra cui, oltre alla spesa pubblica, gli episodi di corruzione. Lo stesso Testo Unico all’art. 19, co. 3 fa, inoltre, riferimento al D.lgs. n. 33 del 2013, aggiungendo un ulteriore obbligo di pubblicità sui siti istituzionali delle società, rafforzandolo mediante la previsione dell’apparato sanzionatorio previsto dagli articoli 22, co. 4, 46 e 47, co. 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Quanto all’inconferibilità di incarichi, l’art. 11, co. 14 stabilisce che “restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”.

Ed ancora, con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, l’ANAC ha emanato le “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che sostituiscono la precedente Determinazione 8/2015.

Attraverso queste Linee Guida, l’ANAC ha affrontato i principali dubbi interpretativi fornendo indicazioni utili per la corretta applicazione della normativa, illustrato gli obblighi a cui i soggetti destinatari sono tenuti distinguendoli per categoria di appartenenza, e definito i compiti delle amministrazioni controllanti o partecipanti e dei soggetti individuati.

Le Linee Guida definiscono la nozione di controllo della società e degli enti di diritto privato da parte della P.A., integrandola con la definizione dell’influenza dominante in forza di particolari vincoli contrattuali -art. 2 co. 1 lett. m), b) del D.lgs. 175/2016.

In sintesi, nel documento vengono distinti tre livelli di applicazione delle nuove norme:

- le pubbliche amministrazioni;
- i soggetti con un livello di connessione maggiore con la P.A., come le società controllate;
- gli altri soggetti, come le semplici partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse ma non sono assimilabili alla P.A. Queste ultime applicano sole le norme in materia di trasparenza e non tutte quelle previste in tema di prevenzione della corruzione.

3. Soggetti competenti all’adozione delle misure

I soggetti competenti alla predisposizione delle misure del presente Piano Triennale sono individuati, “di norma” (ovviamente se presente personale di questa categoria), nei principali organi direzionali e di controllo dell’azienda.

- Organo Dirigente Responsabile: responsabile della prevenzione della corruzione.
- Organo Dirigente Responsabile: responsabile della trasparenza.
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Per quanto di competenza, possono effettuare verifiche e vigilanza l’Organo Monocratico di controllo e l’Amministratore Unico per le funzioni di vigilanza affidategli dalla normativa vigente e

dallo statuto societario. Per le aree di rispettiva competenza, ciascuno dovrà partecipare ai processi di gestione del rischio e proporre le misure di prevenzione. Come precisato nella Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ritiene che in caso di carenza di posizioni dirigenziali o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

4. Ambito di applicazione del PTPCT

Il presente Piano si rivolge a tutti i soggetti come di seguito individuati:

- Amministratore Unico e tutti coloro che, eventualmente, rivestono formalmente funzioni di gestione e direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Società quali, ad esempio, i consulenti.

4.1. Monitoraggio del PTPCT

Come previsto dalla Determinazione ANAC n. 1134/17, gli enti e soggetti in regime di controllo pubblico sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

I medesimi sono, altresì, tenuti al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.lgs. 33/13.

Nell'ambito della Società Portofino Mare S.r.l., il RPCT provvede al monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle misure programmate nel presente Piano e sullo stato delle pubblicazioni sulla Sezione Società Trasparente.

Il RPCT procederà alla verifica dell'adempimento del presente Piano informandone degli esiti l'Amministratore Unico.

Il RPCT verificherà periodicamente, almeno una volta all'anno, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi anticorruzione programmati, rilevando gli eventuali scostamenti.

L'efficacia delle misure adottate sarà valutata sulla base delle verifiche eseguite e sugli esiti dei monitoraggi periodici relativi:

- al rispetto dei tempi procedurali nello svolgimento delle attività a rischio - tipologia, frequenza di eventi o "pericoli" di comportamenti corruttivi rilevati nel periodo - e dei relativi provvedimenti assunti nei confronti del personale;
- ai rapporti intercorsi con i soggetti esterni.

Valutate le informazioni raccolte, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo diversa indicazione dell'ANAC), il RPCT relazionerà l'Organo di indirizzo sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il RPCT elaborerà il Piano annuale di prevenzione della corruzione da portare all'approvazione dell'Amministratore Unico.

5. Ruoli e Responsabilità 5.1. Organo di indirizzo

L'Organo di indirizzo della Società e, quindi, l'Amministratore Unico

- 1) ai sensi dell'art. 1, co. 7, L. 190/2012 designa il RPCT, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- 2) adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica ad ANAC, anche attraverso la piattaforma *on line*, secondo le indicazioni da questi fornite;

3) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;

4) ai sensi dell'art. 1, co. 8, L. 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.

5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione

Tra gli adempimenti previsti dal PNA e dalla L. 190/2012 è previsto che: “Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione (...)”.

L’Orientamento n. 39/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilisce: “Ai fini dell’applicazione della legge n. 190/2012 e del Piano nazionale anticorruzione, le holding comunali e le società partecipate dalle stesse sono ricomprese nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, a condizione che esercitino attività di gestione di servizi pubblici ovvero siano sottoposte a controllo da parte di diverse amministrazioni pubbliche. Esse sono tenute ad adottare i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. n. 231/2001, implementati con adeguate misure organizzative e gestionali, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 o, in mancanza, ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (par. 3.1.1 del PNA)”.

L’art. 1, co. 8 L. 190/2012 stabilisce che “l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del Piano nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso.

La Legge ha considerato essenziale la figura del predetto Responsabile, idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione, attribuendo a tale ruolo le seguenti funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'Organo di indirizzo;
- segnalare al suddetto le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- agire come referente del socio pubblico in materia di contrasto alla corruzione.

Come precisato, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni dell’ANAC) il RPCT redige una relazione annuale con il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

In forza di quanto disposto dalla Legge, in data 22 dicembre 2022, la Portofino Mare S.r.l. ha nominato il Sig. Gerry Mastropasqua Responsabile per la gestione del sistema Anticorruzione aziendale. Come da Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, la decisione di nominare il Sig. Gerry Mastropasqua RPCT scaturisce da una valutazione complessiva delle caratteristiche e delle competenze del dipendente.

Fermo restando che il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione è di carattere preventivo, per quanto previsto dalle norme (L. 190/2012), il Responsabile nominato dovrà in particolare:

1. elaborare la proposta di Piano della prevenzione che deve essere adottato dall'organo di indirizzo (Art. 1, co. 8). L'elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (in questo caso alla Società);
2. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti a i rischi di corruzione (Art. 1, co. 8);
3. verificare l'idoneità e l'efficacia dell'attuazione del Piano (Art. 1, co. 10, lett. b);
4. individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (Art. 1, co. 10, lett. c);
5. proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione (Art. 1).

L'Amministratore Unico assegna al Responsabile della prevenzione le adeguate risorse (umane strumentali e finanziarie) nei limiti della disponibilità di bilancio, perché possa adeguatamente svolgere la sua funzione. La responsabilità della persona incaricata è di tipo dirigenziale, disciplinare ed erariale, contrariamente a quella dell'Organismo di Vigilanza (in questo caso non presente) che ha una responsabilità di tipo contrattuale.

E' da precisare che, sebbene il Piano abbia durata triennale, il PTPCT è adottato ogni anno entro il 31 gennaio, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della L. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'ANAC⁷. In attuazione a quanto specificato nell'allegato 3 della Delibera ANAC del 1064 del 13 novembre 2019 (Approvazione in via definitiva del Piano nazionale anticorruzione), giusto quanto previsto dall'art. 43 D.lgs. 33/2013 si assegna al RPCT anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando

⁷ Nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPCT 2020-2022).

all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"; inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 7, D.lgs. 33/2013, è attribuito al RPCT anche il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico (v.dsi Parte II).

5.3 Personale aziendale

Tutti i dipendenti della Società

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, L. 190/2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito, anche per il tramite del *whistleblowing*, al proprio al RPCT e/o all'Amministratore Unico;
- d) segnalano personali casi, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interessi contestualmente astenendosi dall'assumere decisioni o compiere atti in tale stato (art. 6 bis, l. 241/1990; artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013).

5.4 Organigramma gestorio e di controllo

Amministratore Unico: Dott. Paolo Macchi

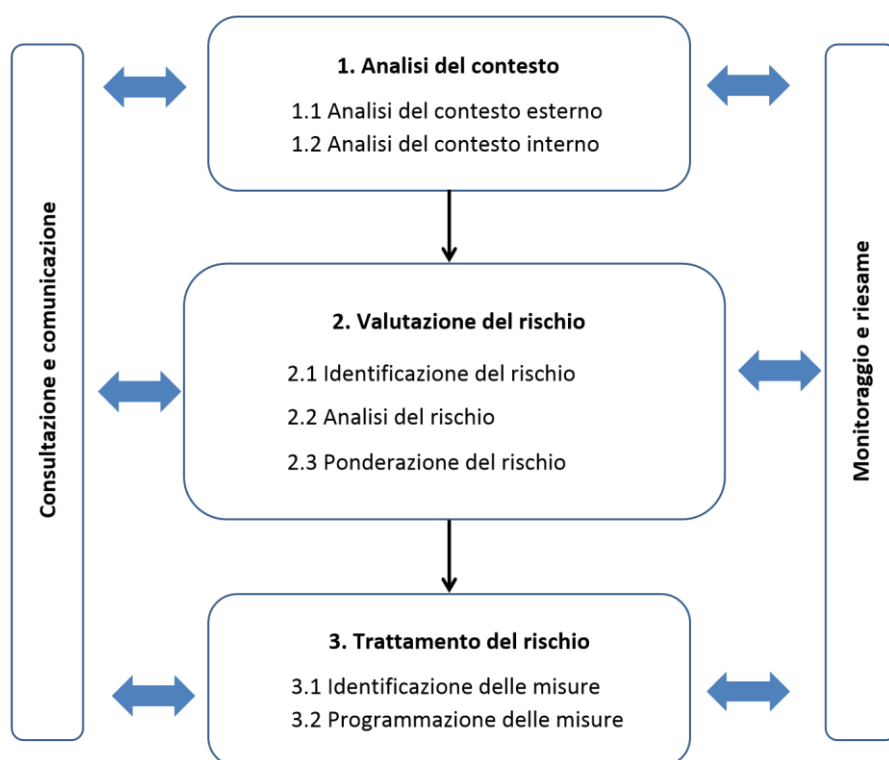
Revisore Unico: Dott. Alberto Marchese

6 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Come previsto dalla L. 190/2012, art. 1, co. 9, il Piano deve partire dall'individuazione delle aree aziendali con processi a rischio di corruzione⁸. A tale scopo, in caso di sviluppo di diverse aree aziendali,

⁸ 9. Il piano di cui al co. 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al co. 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, co. 1, lettera a-bis), del decreto

il Piano sarà periodicamente aggiornato per perfezionare la mappatura dei rischi. Entro i tre anni dall'adozione del presente Piano saranno riviste le procedure aziendali relative ai processi che vengono considerati a rischio, per individuare modalità di minimizzazione dei rischi stessi. La valutazione del rischio e la sua gestione avvengono secondo quanto da ultimo previsto nella Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019", seguendo una metodologia che comprende **l'analisi del contesto** (interno ed esterno), **la valutazione del rischio** (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il **trattamento del rischio** (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).



Il Piano triennale 2023-2025 si declinerà su un piano operativo a partire dalla valutazione aziendale:

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del co. 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; (17) e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; (17) f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

• Questionari di valutazione • Interviste • Coinvolgimento del personale • Mappatura processi	• Identificazione rischi 1. Aree 2. Processi • Misura dei rischi • Peso rischi	• Individuazione misure prevenzione • Adeguamento apparato regolamentare (procedure, regolamenti, protocolli) • Aggiornamento Piano prevenzione - corruzione
--	--	--

Queste attività verranno coordinate dal Responsabile Anticorruzione. Contemporaneamente verrà sviluppata la fase operativa costituita dalle attività che di seguito si descrivono.

6.1 Mappatura dei rischi

La mappatura dei rischi prevede l'individuazione delle aree e dei processi a rischio, con l'assegnazione a ciascun processo di un grado di rischio e di un piano di intervento ai fini preventivi.

6.2 Individuazione aree a rischio

L'individuazione delle aree a rischio deve prevedere tutte le fattispecie di reato contro la P.A. e analizzare tutti i processi aziendali. Obiettivo del primo anno di Piano sarà la valutazione dei rischi e la mappatura delle attività. Obiettivo successivo sarà quello di utilizzare una metodologia di calcolo del rischio tipo:

$$\text{IMPATTO} \times \text{PROBABILITA'} = \text{RISCHIO}$$

Le principali aree di rischio individuate in Portofino Mare S.r.l. sono le seguenti:

- a) quelle obbligatorie indicate nel PNA, l'assunzione del personale e progressione di carriera;
- b) affidamento servizi e forniture;
- c) provvedimenti amministrativi – finanziari;
- d) reclutamento e progressione del personale;

- e) gestione finanziamenti;
- f) procedimenti giudiziari-certificazioni-controversie;
- g) conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione o concessione ed erogazione di sovvenzioni e finanziamenti;
- h) erogazione di contributi e liberalità o autorizzazioni e concessioni;
- i) quelle ulteriori specifiche della realtà societaria, che emergono in fase di analisi dei rischi.

6.3 Valutazione del rischio

1) **Identificazione dei rischi:** l'identificazione del rischio mira a individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi dell'azienda. Tale identificazione si traduce nell'indicazione degli "eventi rischiosi" che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull'Ente/Società pubblica.

2) **Analisi dei rischi:** l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi (probabilità) e degli impatti da questo prodotti al fine di determinare il rating generale di rischiosità o "valore complessivo del rischio". Il prodotto di tali elementi indicati, individuato in termini numerici, costituisce il livello di rischio.

- La stima della probabilità implica la variante connessa al controllo, da intendersi quale strumento utilizzato dalla Società, per eliminare ovvero per ridurre il rischio corruttivo. Si evince l'utilizzabilità del controllo preventivo, del controllo di gestione ovvero dei controlli a campione: la valutazione sull'adeguatezza del controllo va eseguita considerando lo stesso in termini di concreta efficacia. Tale analisi è essenziale al fine di comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, di individuare le migliori modalità per contrastarli oltre che di definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va eseguita, quindi, considerando lo stesso in termini di concreta efficacia. Per la stima delle probabilità

non rileva quindi la previsione in astratto del controllo, ma la sua validità in relazione al rischio considerato.

3) **Ponderazione dei rischi:** l'attività di ponderazione dei rischi costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste "nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento", così come previsto nell'Allegato 1 del P.N.A. 2019. Tanto premesso, per il corrente primo periodo, la valutazione del rischio è stata condotta sulla base della metodologia indicata nell'Allegato 1 al PNA 2019 richiamato, comunque ispirata a criteri di "prudenzialità" (cfr. anche P.N.A. 2015), poi sintetizzata nei seguenti rating di rischio:

DICHIARAZIONE	RATING DI RISCHIOSITÀ E VALORE
RISCHIO IMPROBABILE O POCO PROBABILE; IMPATTO MARGINALE O MINORE	BASSO DA 1-5
RISCHIO PROBABILE; IMPATTO SOGLIA	MEDIO DA 6-14
RISCHIO MOLTO O ALTAMENTE PROBABILE; IMPATTO SERIO O SUPERIORE	ALTO DA 15-25

6.5 Descrizione rating di rischio (sulla base dell'esperienza maturata)

- Rischio improbabile o poco probabile; impatto marginale o minore BASSO con il valore compreso tra 1- 5;
- Rischio probabile; impatto soglia MEDIO con il valore compreso tra 6-14;
- Rischio molto o altamente probabile; impatto serio, ALTO con il valore compreso tra 15 – 25.

Si tratta di un processo di comprensione della natura del rischio e l'analisi è stata condotta sugli eventi individuati: consiste nella valutazione sulle probabilità che il rischio si realizzi e sulle conseguenze (impatti) che il rischio produce. Il prodotto di tali elementi indicati, individuato in termini numerici,

costituisce il livello di rischio. L'impatto, in base a quanto previsto dall'Allegato 5 del P.N.A. è da intendersi quale impatto economico, impatto organizzativo e impatto di immagine/reputazione.

Si elencano di seguito i rischi principali oggetto di monitoraggio.

A) Selezione del Personale

Per far fronte all'esigenza d'immissione di nuovo personale, la Portofino Mare S.r.l. effettua assunzioni con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato indicando procedure di selezione pubblica. Gli attuali contratti di lavoro applicati in azienda sono: CCNL "Autorimesse e Noleggio Automezzi" rinnovato il 23.10.2019 tra ANIASA e Filt-CGIL, Fit-CISL e UIL Trasporti e C.C.N.L." per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 31.05.2011". Per particolari necessità possono essere stipulati contratti di somministrazione lavoro, distacco ed ogni altra forma contrattuale consentita dalla Legge.

I rischi del processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ai sensi della L. n. 190/2012, sono i seguenti: **a)** previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; **b)** abuso dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari; **c)** irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

Per la gestione dei suddetti rischi la Portofino Mare S.r.l. intende avvalersi delle "misure" di cui alla Legge n. 190/2012. Inoltre, il processo di selezione del personale è disciplinato da apposito Regolamento di reclutamento del personale adottato dall'Amministratore Unico. I principali presidi di controllo contenuti nel Regolamento sono i seguenti: **a)** l'avviso di selezione pubblica è pubblicizzato mediante diffusione in forma integrale sia sul sito web della Società sia sul sito istituzionale del Socio Unico Comune di Portofino; **b)** le Commissioni esaminatrici sono composte da un numero dispari di membri, compreso il Presidente; **c)** la graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice è approvata dall'Amministratore Unico e viene pubblicata sul sito internet della Società e ne può essere presa visione presso la sua sede.

B) Progressione di carriera del Personale

La copertura di posizioni lavorative perseguibile con assegnazioni interne di personale dipendente che comportino il riconoscimento di categoria superiore avviene in base alle disposizioni in materia di

lavoro e del CCNL applicabile. Il rischio del processo è il seguente: progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente per agevolare dipendenti/candidati particolari.

C) Conferimento incarichi di collaborazione

Nel perseguimento dei propri fini statuari, la Portofino Mare S.r.l. può avere la necessità di affidare incarichi a titolo oneroso a esperti esterni di comprovata esperienza in plurime materie, stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2229 c.c. Il rischio di questo processo/attività, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ex L. n. 190/2012, è il seguente: motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

D) Affidamenti di lavori, servizi e forniture

Nell'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, la Portofino Mare S.r.l. si impegna a rispettare tutte le norme di legge in materia vigenti, nel rispetto del principio della trasparenza, del buon governo e della corretta gestione. Le fasi del processo più esposte ai rischi di corruzione sono le seguenti: **a)** individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; **b)** definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia; **c)** revoca del bando. Particolarmente sensibili sono le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.

I rischi insiti nelle fasi del processo i, considerati in ottica preventiva rispetto alla commissione di reati di corruzione ex L. n. 190/2012, sono, a loro volta, i seguenti: **a)** accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti; **b)** definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; **c)** uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; **d)** utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; **e)** abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso. Per la gestione dei suddetti rischi la Portofino Mare S.r.l. intende avvalersi delle "misure" obbligatorie ex Legge n. 190/2012.

E) Erogazione di contributi e liberalità

La gestione dei contributi e delle liberalità deve avvenire tenuto conto dello scopo (pubblico) a cui è destinato il contributo e la liberalità.

SETTORE	ATTIVITA'	VALUTAZIONE PROBABILITA'		VALUTAZIONE D'IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	GRADO DEL LIVELLO DI RISCHIO
SELEZIONE DEL PERSONALI	VERIFICA DELLE NECESSITA'	discrezionalità		impatto organizzativo		5	BASSO
		rilevanza esterna		impatto economico			
		complessità del processo		impatto reputazionale			
		valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
		frazionabilità del processo					
		controlli					
	SELEZIONE DEL PERSONALE	discrezionalità		impatto organizzativo		6	MEDIO
		rilevanza esterna		impatto economico			
		complessità del processo		impatto reputazionale			
		valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
		frazionabilità del processo					
		controlli					
	PROGRESSIONE DEL PERSONALE IN AMBITO PROFESSIONALE	discrezionalità		impatto organizzativo		5	BASSO
		rilevanza esterna		impatto economico			
		complessità del processo		impatto reputazionale			
		valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
		frazionabilità del processo					
		controlli					
	AUMENTI DI STIPENDIO (SUPERMINIMI E UNATANTUM)	discrezionalità		impatto organizzativo		5	BASSO
		rilevanza esterna		impatto economico			
		complessità del processo		impatto reputazionale			
		valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
		frazionabilità del processo					
		controlli					
	CONFERIMENTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	discrezionalità		impatto organizzativo		6	MEDIO
		rilevanza esterna		impatto economico			
		complessità del processo		impatto reputazionale			
		valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
		frazionabilità del processo					
		controlli					

AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	SCelta DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ACQUISTO DI SERVIZIO E FORNITURE SOPRASOGlia	discrezionalità		impatto organizzativo	5	BASSO
		rilevanza esterna		impatto economico		
		complessità del processo		impatto reputazionale		
		valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
		frazionabilità del processo				
		controlli				
	SCelta DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENT ODI LAVORI DI ACQUISTO DI SERVIZIO E FORNITURE SOTTOSOGlia	discrezionalità		impatto organizzativo	7	MEDIO
		rilevanza esterna		impatto economico		
		complessità del processo		impatto reputazionale		
		valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
		frazionabilità del processo				
		controlli				
	GESTIONE ESECUTIVA CONTRATTO DI APPALTI E DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	discrezionalità		impatto organizzativo	7	MEDIO
		rilevanza esterna		impatto economico		
		complessità del processo		impatto reputazionale		
		valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
		frazionabilità del processo				
		controlli				
	RIMBORSI SPESE	discrezionalità		impatto organizzativo	2	BASSO
		rilevanza esterna		impatto economico		
		complessità del processo		impatto reputazionale		
		valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
		frazionabilità del processo				
		controlli				
	SPONSORIZZAZIONE E LIBERALITA'	discrezionalità		impatto organizzativo	4	BASSO
		rilevanza esterna		impatto economico		
		complessità del processo		impatto reputazionale		

RAPPORTI CON GLI ENTI

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA'	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	REFERENTE PROCESSO
CONTRATTI E RAPPORTI CON IL COMUNE	definizione dei contratti di servizio per modalità e costi	MEDIO 6	possibile discrezionalità nelle fasi di trattazione delle procedure di emissione dei preventivi e definizione dei servizi	"incontri con funzionari dei Comuni per gestione servizi"		RESPONSABILI DI SETTORE

6.6 Trattamento del rischio

Si è proceduto all'adeguamento delle misure di prevenzione "generali" e "specifiche", apportando le necessarie integrazioni in relazione a quanto previsto dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Per ciascuna misura (generale o specifica) è stato indicato:

- il responsabile dell'attuazione della misura;
- lo stato di attuazione della misura ("in essere" / "termine di attuazione");
- l'indicatore di monitoraggio;
- i valori attesi;

7.0 Misure generali

Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali obbligatorie, finalizzate alla prevenzione della corruzione che la Società è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge, dal P.N.A. 2013 e/o dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

7.1 Formazione

La formazione relativa all'anticorruzione è da considerarsi **obbligatoria** non soggetta a vincoli di bilancio secondo le previsioni della Deliberazione n. 276/2013 della Corte dei Conti. Il piano formativo sarà integrato al piano formativo annuale comprenderà i piani in materia di etica, integrità e le tematiche attinenti la prevenzione della corruzione e sarà specifico in funzione del ruolo e distinto tra responsabili aree a rischio e personale subordinato. I fabbisogni formativi saranno individuati dal Responsabile della prevenzione e in ogni caso comprenderà una sensibilizzazione generale del personale ai temi della corruzione.

Tutti i dipendenti della Società

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, l. n. 190/2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito, anche per il tramite del whistleblowing, al RPCT e/o all'Amministratore Unico;
- d) segnalano personali casi, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interessi contestualmente astenendosi dall'assumere decisioni o compiere atti in tale stato (art. 6 bis, L. 241/1990; artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013).

7.2 Whistleblowing

Con l'entrata in vigore della L. 179/2017 è stato introdotto l'obbligo per le società private e pubbliche amministrazioni di attivare al proprio interno canali di segnalazione delle violazioni, di cui uno almeno con modalità informatiche. L'attività di verifica sarà effettuata dal RPCT. Al fine di tutelare il dipendente che segnala eventuali illeciti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata (art. 1, co. 51, L. 190/122) ed eventuali segnalazioni che dovessero risultare assolutamente e dolosamente prive di fondamento potranno dare luogo a procedimenti sanzionatori.

Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni del “whistleblower” è il RPCT, cui spetterà la verifica preliminare eventualmente necessaria e, in caso di riscontro di potenziali irregolarità, la segnalazione alle autorità competenti. Per le esecuzioni delle verifiche preliminari, il Responsabile potrà eventualmente procedere all’acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture della Società. Come prevede la L. 190/2012 al co. 51 dell’art. 1, salvi i casi di calunnia o diffamazione, dovrà essere prevista adeguata tutela del dipendente.

Il RPCT può tenere conto di segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.).

Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell’identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell’innocente, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità.

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
 - b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
 - c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.
- Il RPCT valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune. Se possibile, il RPCT informa il segnalante della conclusione delle indagini.

7.3 Codice Etico

Lo strumento del Codice Etico è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Società Portofino Mare S.r.l.

Il Codice Etico di Portofino Mare S.r.l. è aggiornato alle indicazioni in materia anticorruzione, inserendo il principio di trasparenza e di accessibilità totale dei dati e delle informazioni atte ad assicurare la conoscenza da parte dei soci e dei cittadini, dei servizi resi dalla Società. Infatti, tutti i dipendenti devono operare nell'ottica della trasparenza poichè tale modalità operativa è da considerarsi, oltre che obbligo di legge, obiettivo aziendale e forma di prevenzione e di lotta alla corruzione, stimolando i principi di responsabilità, efficacia, efficienza, integrità e lealtà degli operatori del settore. Le modifiche del Codice Etico dovranno essere finalizzate al rafforzamento dei principi di legalità, etica, trasparenza e rispetto delle leggi nella conduzione delle attività.

7.4 Codice Etico e Sanzionatorio

Le violazioni al Codice Etico costituiscono illecito disciplinare e possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori. Durante il corso di applicazione del presente Piano, il Responsabile della prevenzione anticorruzione valuterà se implementare e perfezionare il Codice Etico e come adeguarlo a eventuali normative sopraggiunte. Le modifiche al Codice Etico verranno comunicate a tutti i dipendenti attraverso circolari e segnalazioni coi consueti canali di comunicazione interna aziendale

7.5 Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.

Il D.lgs. 39/13, la Determinazione ANAC n. 8/15 e la successiva Determinazione n. 1134/2017, riportano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e

cariche di componenti degli organi di indirizzo presso le P.A. e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere all'organo gestorio un'apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di incompatibilità e inconferibilità. Inoltre:

- al momento di attribuzione di incarichi, Portofino Mare S.r.l. inserisce negli atti di attribuzione esplicite condizioni ostative al conferimento dell'incarico relativamente a cause di inconferibilità e incompatibilità;
- i soggetti interessati rendono per iscritto una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
- il RPCT verifica la veridicità delle autodichiarazioni pervenutegli in materia di inconferibilità e incompatibilità e mette in atto i necessari controlli. Tali controlli sono effettuati dal RPCT all'atto di conferimento e poi annualmente. Per effettuare i controlli, il RPCT potrà richiedere documentazione o altre informazioni che riterrà utili per verificare la veridicità delle dichiarazioni;
- il RPCT svolge un'attività di vigilanza sulle eventuali segnalazioni di soggetti interni ed esterni che segnalano la possibile esistenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità.

Gestione delle richieste di autorizzazione per assumere incarichi esterni alla Portofino Mare S.r.l.

Tutti i dipendenti di Portofino Mare S.r.l. che vogliano assumere un qualsiasi tipo di incarico lavorativo esterno alla Società devono inoltrare una preventiva richiesta di autorizzazione scritta all'Amministratore Unico con in copia il RPCT. Il dipendente, in ogni caso, riceverà entro 30 giorni lavorativi risposta scritta e motivata; copia di tale documento verrà inoltrata anche al RPCT.

7.6 Regolamenti e procedure – misure di prevenzione

Effettuata la formazione e l'analisi di rischio occorre inserire le misure di prevenzione all'interno delle procedure aziendali e monitorarne il funzionamento. Il passaggio conclusivo del Piano dovrà pertanto prevedere interventi specifici sui seguenti temi principali:

- **Sistemi informatici:** i sistemi informatici potranno essere implementati al fine di una raccolta dati automatica, sia finalizzata alla pubblicazione dei dati obbligatori, sia alla costituzione della banca dati centrale.

Pubblicazione dati sito: tutti i dati obbligatori saranno pubblicati sul sito istituzionale e periodicamente verranno aggiornati e monitorati.

Indicatori: verranno individuati indicatori di performance e di processo finalizzati al controllo dei dati utili al monitoraggio dell'efficace raggiungimento degli obiettivi anticorruzione e trasparenza.

Sistemi integrati QAES: tutti i sistemi di qualità, sia in merito alle certificazioni che ai processi generali obbligatori e volontari verranno integrati al fine di minimizzare la documentazione e ottimizzare il controllo dei processi.

Monitoraggio e controllo periodico: semestralmente si effettuerà una verifica dell'andamento del presente piano con una relazione interna. Gli indicatori individuati dovranno avere un monitoraggio costante attraverso la sinergia dei sistemi informatici e la raccolta dati.

7.7 Obblighi di informazione degli organismi vigilanti

I referenti e i responsabili di settore eventualmente nominati devono informare con immediatezza il RPCT di qualsiasi anomalia accertata, nella quale sia individuabile un potenziale mancato rispetto delle previsioni del presente Piano. Si possono tenere in considerazione anche segnalazioni provenienti dall'esterno della Società, purché anonime e sufficientemente circostanziate, che possano configurare episodi di corruzione.

7.8 Vigilanza e Controllo

L'attività di controllo verrà effettuata attraverso processi di verifica interna.

7.9 Pubblicazione del Piano e aggiornamenti

Il presente Piano sarà pubblicato secondo la legge vigente sul sito istituzionale, nell'area già dedicata alla Società Trasparente, al link www.comuneportofinomare.it.

Esso verrà comunicato ai dipendenti e collaboratori mediante affissione presso la sede legale, perché ciascun dipendente ne prenda atto e ne attui le disposizioni.

Il Piano potrà essere periodicamente aggiornato e/o integrato per sopravvenuti adempimenti normativi o per diverse esigenze di adeguamento. Gli aggiornamenti verranno proposti dal RPCT e se accolti saranno approvati con provvedimenti dell'Amministratore Unico.

7.10 - Report annuale

Entro il 31 gennaio di ogni anno il RPCT presenterà una Relazione sintetica sull'attività svolta e i risultati conseguiti sottoponendola alla presa visione dell'Amministratore Unico. La Relazione verrà trasmessa agli enti competenti secondo le previsioni del P.N.A.

7.11. Obiettivi strategici

La Portofino Mare S.r.l. intende perseguire una *policy* di contenimento dei rischi attraverso i seguenti strumenti esemplificativi:

- o maggiore informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella Sezione Società Trasparente;
- o integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- o innalzamento del livello di formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;
- o attuazione di percorsi di formazione specifica a carattere "avanzato" per RPCT;
- o promozione di una gestione trasparente della performance organizzativa e individuale;

- promozione di momenti di formazione e confronto con gli amministratori comunali, sui temi della legalità;
- rafforzamento della trasparenza attraverso misure di semplificazione nella comunicazione dei processi.

Tali strategie dovranno essere perseguite soprattutto nei seguenti processi:

- 1) acquisizione di beni, servizi e forniture;
- 2) conferimento di incarichi in generale.

La formazione continua e sistematica è gestita dalla Portofino Mare S.r.l. attraverso la pianificazione annuale e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi.

In base alle esigenze segnalate sia dal RPCT sia dai dipendenti, tenendo conto della formazione obbligatoria, la Portofino Mare S.r.l. sviluppa il piano/programma di formazione al fine di assicurare una conoscenza puntuale e continua da declinare in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di rischio presenti nelle aree operative della Società con i seguenti contenuti minimi:

- illustrazione della nozione di corruzione, ai fini della corretta applicazione del presente Piano;
- illustrazione del Codice Etico;
- rischio di corruzione nel contesto aziendale.

In particolare, la formazione viene organizzata con un percorso informativo iniziale rivolto a tutti i dipendenti e ad altri eventuali collaboratori esterni che operano in modo continuativo con la Società (al momento dell'adozione del PTPCT e comunque per tutti i neo assunti) mediante:

- la presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- l'illustrazione delle attività del RPCT e le modalità di relazione con lo stesso;

Successivamente, con cadenza annuale, è previsto un intervento di aggiornamento a tutti i dipendenti che tratterà i seguenti argomenti:

- sintesi dei risultati degli audit eseguiti dal RPCT;

- conseguente modifica di procedure/protocolli;
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e sarà registrata. Per gli assenti giustificati verrà organizzata una sessione di recupero.

PARTE II TRASPARENZA

D.lgs. 33/2013

Delibera ANAC n. 1134/2017

1.0 Trasparenza

Nella predisposizione delle presenti linee guida e conseguentemente dei programmi triennali, assume rilievo centrale la nuova nozione di trasparenza introdotta nell'ordinamento prima dall'art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2009⁹ e poi dall'art. 1 D.lgs. 33/2013¹⁰.

La trasparenza “è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (...)”.

⁹ D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

¹⁰ **Articolo 1 D.lgs. 33/2013** Principio generale di trasparenza: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino...”.

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 c.p.a.⁶) e sottoposto, appunto, a una specifica e differente regolamentazione.

2.0 Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa

La L. 190/2012 oltre ad aver introdotto specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto, altresì, una specifica disciplina in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. La trasparenza rappresenta uno strumento per la prevenzione della corruzione nonché per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa: la vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna, dunque, al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

L'art. 11, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013, come novellato dall'art. 24-bis D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, n. 90, aveva esteso la disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Con riferimento agli enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica, peraltro, ulteriori profili interpretativi della normativa sono stati esposti nella Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché, nella Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. In particolare, quest’ultima ha previsto che per le società in controllo pubblico “[...] considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico, la disciplina della trasparenza è applicabile con i necessari adattamenti, anche per contemperare l’obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale”. Nell’allegato 1 alla suddetta Determinazione sono stati indicati i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare.

La disciplina in materia di trasparenza è stata aggiornata ad opera del D.lgs. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cd. “Decreto Trasparenza”). Il Decreto ha ridisegnato la disciplina rafforzando il principio del rispetto della trasparenza nell’ordinamento giuridico nazionale e intervenendo, per il raggiungimento di tale scopo, con abrogazioni e integrazioni sugli obblighi precedentemente individuati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla correlata prassi attuativa (Delibera Civit n. 50/2013).

Come sopra ricordato, per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. 97/2016, la trasparenza è ora intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Riguardo all’ambito soggettivo, coerentemente a quanto già indicato dalla Determinazione ANAC n. 8/2015, l’art. 2-bis, co. 2 D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, prevede che, in relazione agli obblighi di trasparenza, le “società in controllo pubblico” (e quindi, a maggior ragione, le società gestite nella forma in *house providing*) quale è Portofino Mare S.r.l., sono sottoposte alla “medesima disciplina” prevista per le P.A. propriamente intese, “in quanto compatibile”.

Al fine di chiarire i termini della riforma, l'ANAC è recentemente intervenuta con sua Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

In tali Linee Guida, l'ANAC ricapitola i principali punti di attenzione del Decreto Trasparenza, con particolare riguardo: **1)** alla programmazione della trasparenza; **2)** all’articolazione delle responsabilità all’interno dei vari enti; **3)** alla qualità di dati pubblicati; **4)** all’istituto dell’accesso civico; **5)** ai nuovi obblighi di pubblicazione e quelli non più vigenti.

Quanto agli obblighi di pubblicazione, le Linee Guida evidenziano che le modifiche introdotte all’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 ad opera del D.lgs. 97/2016 hanno interessato sia le amministrazioni pubbliche sia le società in controllo pubblico. Con riguardo a tali ultimi soggetti, l'ANAC osserva che “[...] Al fine di consentire da subito l’adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”.

Gli obblighi di pubblicazione facenti capo alle società in controllo pubblico sono stati definitivamente chiariti con la più volte citata Determinazione n. 1134/2017 e, in particolare, con l’Allegato 1 e con la Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” le quali rappresentano parametro di riferimento anche per la Portofino Mare S.r.l.

Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il soggetto è privo di OIV, o di organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT.

Nella presente Sezione sono descritte le misure volte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e alla corretta articolazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, conformemente a quanto indicato dall'ANAC. La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

3.0 Ambito di Applicazione

Come previsto dall'art. 2-bis co. 2 D.lgs. 33/2013 e suoi aggiornamenti, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33 della L. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 33/13, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione.

Il collegamento tra il piano anticorruzione e trasparenza e integrità è previsto dall'art. 10 D.lgs. 33/2013¹¹ ed è assicurato dal Responsabile della Trasparenza le cui funzioni, sono svolte, in adempimento alle previsioni dell'art. 43 del D.lgs. 33/13, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

¹¹ Articolo 10. **Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione** “1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, co. 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. ...8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; (5) b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ...”.

4.0 Organizzazione aziendale

L'assetto organizzativo di Portofino Mare S.r.l. prevede la presenza di un'assemblea del Socio Unico, un Amministratore Unico, un Organo monocratico di controllo e un organigramma consultabile nel sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente. Anche i curricula e i compensi dei vertici aziendali sono pubblicati sul sito.

5.0 Obiettivi di trasparenza

Gli obiettivi generali del Piano sono:

- Trasparenza;
- Partecipazione;
- Accountability.

Con la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Società, la trasparenza si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà. L'accessibilità totale presuppone, infatti, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il principio della "libertà di informazione".

Attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, i flussi procedurali vengono portati in evidenza pubblica con un alto grado di contestualità e conseguente:

- Aumento del flusso informatico dei dati aziendali;
- Maggior fruibilità dei dati e loro centralizzazione;
- Ottimizzazione degli applicativi aziendali esistenti;
- Implementazione di eventuali nuovi applicativi dedicati.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e al fine del monitoraggio dell'andamento degli stessi, il primo passo sarà la formalizzazione di atti organizzativi interni finalizzati ad esplicitare e regolamentare il flusso delle informazioni da pubblicare e l'individuazione formale dei responsabili degli stessi.

6.0 Dati da pubblicare

Portofino Mare S.r.l. ha predisposto sul proprio sito istituzionale una pagina denominata Società Trasparente nella quale è possibile trovare le informazioni e i dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione.

Obiettivo è la verifica puntuale dell'applicazione dei principi del Testo unico sulla Privacy. Nella redazione dei documenti da pubblicare, sarà posta particolare attenzione ai dati Personali non pertinenti agli obblighi di trasparenza; alle Preferenze personali; ai Dati giudiziari non indispensabili; a ogni genere di dato sensibile.

7.0 – Attività di pubblico interesse

Come stabilito dalla Delibera ANAC n. 1134/2017, in forza dell'art. 2-bis D.lgs. 33/2013, è onere dei singoli enti e/o soggetti di diritto privato, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sull'attività di pubblico interesse affidata, indicare all'interno del PTPC, quali attività sono di pubblico interesse¹². Nel caso della Portofino Mare S.r.l. le attività di pubblico interesse riguardano

¹² **Art. 2 bis** "1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al co. 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, co. 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, co. 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; (3) c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al co. 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità

quelle relative alla gestione del servizio pubblico di parcheggio a rotazione a pagamento, dei servizi igienici (diurno), della Sala Mostre e Convegni e del Castello Brown.

8.0 - Utilizzabilità dei dati

L'obiettivo del presente Piano Triennale è la verifica dell'utilizzabilità dei dati pubblicati sul sito aziendale al seguente link www.comuneportofinomare.it, perché gli stakeholder (portatori di interesse) possano accedere in modo agevole alle informazioni che dovranno essere chiare e comprensibili, come stabilito dalla **tabella 3 "usabilità dei dati"** della **Delibera CIVIT 2/2012** "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza". I dati dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- Completi ed accurati;
- Comprensibili;
- Aggiornati;
- Tempestivi, compatibilmente con gli impegni e l'attività lavorativa del RPCT;
- Pubblicati in formato aperto o comunque in un formato facilmente consultabile.

9.0 Accesso civico

Tra le novità introdotte dal D.lgs 33/13 vi è l'istituto dell'Accesso civico (art. 5)¹³.

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

¹³ **Art. 5 Accesso civico a dati e documenti** "1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 5. Fatti

Portofino Mare S.r.l. Società in house con socio unico soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Portofino CF e PI 02534950999

Pertanto, tra gli obiettivi del Piano c'è anche la predisposizione di un sistema adeguato allo scopo di consentire la massima fruizione della documentazione da parte della cittadinanza. La richiesta di accesso civico sarà gratuita e da presentarsi al Responsabile della Trasparenza.

10. Sanzioni

L'articolo 46 del D.lgs 33/13 "Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni" prevede una serie di sanzioni per le violazioni relative agli obblighi di trasparenza.

salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, co. 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al co. 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al co. 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, co. 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, co. 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, co. 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del co. 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del co. 8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, co. 5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241".